



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO
Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO
tel.0824772643 -0824772644 -0824772645
Cod. mec.bnic84300x -Cod.Fiscale92051360623e-
mail**bnic84300x@istruzione.it** e **bnic84300x@pec.istruzione.it**

sito web **<http://www.icmoscatibn.edu.it>**



Regolamento d'Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è redatto in coerenza e in attuazione alle disposizioni dalle autorità governative, ministeriali e sanitarie emanate per la ripresa delle attività didattiche anno scolastico 2020/2021.
2. Il presente Regolamento ha validità per l'a.s. 2021/2022.
3. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. L'Istituzione Scolastica trasmette a mezzo email ai lavoratori il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici (n.b. punti di accesso alle sedi), rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola.
2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori ad ogni cambio di gruppo classe;

- c) garantiscano l'adeguata aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi a da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica - personale scolastico, alunni (esclusi i bambini delle scuole dell'infanzia), componenti del nucleo familiare - ed ai soggetti esterni che accedano alle sedi scolastiche e alle loro pertinenze, è fatto obbligo di:

- a) Indossare la mascherina;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso alle strutture scolastiche è consentito esclusivamente, oltre che a tutto il personale scolastico per introdotto obbligo di possesso ed esibizione di cui al D.L. n. 111 /21, a *tutti gli altri utenti o soggetti esterni* in possesso di green pass , con esclusione degli alunni .
2. Sulla base delle disposizioni emanate dalle Autorità, per l'accesso alle strutture scolastiche , si richiama, per chiunque (personale scolastico, alunni , genitori, altri utenti esterni), :
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

3. L'ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (bnci84300x@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso le sedi dell'Istituto un Registro degli accessi alle sedi scolastiche medesime da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome) e dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso.
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori in possesso di green pass è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
 - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
 - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. È comunque in obbligo :

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

9. Secondo le superiori disposizioni, è consentito accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Art. 5 - Il ruolo delle famiglie

1. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

2. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta dell'insegnante interessato o dei genitori. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza in giornate e orari stabiliti dalla I.S.

3. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 - Suddivisione delle sedi scolastiche in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Le sedi scolastiche dell'Istituto comprendono la sede Centrale di via C. Nuzzolo, 37/a, il Plesso Ferrovia (Infanzia e Primaria) di via C. Nuzzolo, 1 e il Plesso Pezzapiana (Infanzia e Primaria) di C.da Pezzapiana. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero di aule didattiche al fine di gestire in maniera efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore delle tre sedi sono assegnati, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno delle sedi scolastiche, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti delle sedi scolastiche su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;

- ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Gli intervalli si svolgeranno all'interno delle aule a cui ciascuna classe è assegnata. Gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni

1. Gli alunni raggiungono le aule didattiche assegnate nel rispetto delle regole organizzative previste per le distinte sedi scolastiche, come descritte e declinate nel disposto *documento tecnico-organizzativo per la ripresa delle attività* dato in allegazione al presente regolamento e già reso in pubblicazione sul sito della scuola.

2. Raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco sempre indossando la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunta la propria aula, non è consentito alzarsi dal proprio posto se non previa autorizzazione del docente indossando sempre la mascherina. Per i bambini 0-6 anni non è previsto l'uso della mascherina.

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni sono organizzate secondo le modalità descritte nel documento tecnico-organizzativo soprarichiamato.

Art. 8 – Utilizzo dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

1. Sulla base delle superiori disposizioni emanate il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli *studenti* a scuola è la mascherina di tipo chirurgico. Non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni (*n.b.* se frequentanti la scuola dell'infanzia ma , diversamente , in obbligo d'uso se frequentanti la prima classe di scuola primaria, secondo le indicazioni superiori espresse dal CTS- Comitato Tecnico Scientifico nazionale).
2. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il *personale scolastico* è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, e' previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose)
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”*. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si tiene conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico, come formalmente e motivatamente prodotte e rese in informazione alla scuola.

Art.9- Modalità' di comunicazione della utenza con la scuola

1. La gestione per l'accesso di personale esterno (genitori, docenti, appaltatori, ecc.) alla segreteria scolastica viene assicurato nei giorni e nelle fasce orarie stabilite previo appuntamento, esclusivamente per casi di necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente.

Pertanto il personale ATA di segreteria:

- Vaglierà le richieste di informazioni per via telefonica o via telematica.
- L'accesso a soggetti esterni dovrà essere concesso solo per i casi in cui non è possibile dare seguito alle richieste dell'utenza se non recandosi presso lo sportello.
- Definerà orari degli appuntamenti in modo da non accavallare le persone in ingresso ed in uscita dagli uffici.
- Informerà l'utenza che l'accesso agli uffici sarà autorizzato solo a soggetti in possesso di green pass.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre .

2. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e i banchi il cui il corretto posizionamento è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.

3. Nel caso in cui un alunno alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà sempre continuare ad indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto.

4. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, entrambi devono sempre indossare la mascherina.

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti ed ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. Per l'accesso ai servizi igienici occorre rispettare la segnaletica orizzontale che regola i turni di accesso oltre all'igiene delle mani, utilizzando - prima dell'accesso ai locali - i dispenser gel a muro e lavando le mani con il sapone, dopo la fruizione dei servizi igienici.

2. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono.

Art. 12 - Riunioni

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei gruppi di lavoro dei docenti, si svolgono di norma a distanza, mediante videoconferenza.

2. È possibile la riunione in presenza di piccoli gruppi di lavoro effettuate all'interno di locali ampi, che permettano di rimanere a distanza di almeno 1 metro uno dall'altro e che siano dotati di

ventilazione naturale mediante finestre che andranno tenute aperte per l'intera durata della riunione. Al termine della riunione il locale, prima del successivo utilizzo, va sottoposto a pulizia con l'uso di detergenti.

Art. 13 - Precauzioni igieniche

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. Sono presenti in tutte le aule, oltre che in altri ambienti scolastici, dispenser di soluzione igienizzante; nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In prossimità degli ingressi delle sedi scolastiche e della segreteria scolastica sono presenti colonnine di gel igienizzante. Le sedi scolastiche sono dotate di contenitori per il conferimento di mascherine e fazzoletti monouso.

3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola


1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica dei locali e degli ambienti.

2. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, postazioni di lavoro, oggetti di uso comune.

3. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i dispositivi di protezione individuale (DPI), ovvero mascherine e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Per la gestione di un soggetto sintomatico all'interno dell'Istituto, la Istituzione Scolastica segue le indicazioni di cui al rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.
Le Procedure.



2. Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

3. Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
 - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
 - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Allegati:

- Documento tecnico-organizzativo per ripresa attività didattiche a.s. 2021-2022

DELIBERA CONSIGLIO D'ISTITUTO – SEDUTA DEL 10.09.2021